

Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria degli iscritti in data 30/01/2015.

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo dell'Ordine ed entrerà in vigore il 01/02/2015.

**Regolamento di contabilità e tesoreria
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza

2. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione

Articolo 2

Principi contabili

1 Le operazioni contabili effettuate dall'Ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di completezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria, in conformità con il presente regolamento e le successive modifiche. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.

2. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense sono imputati nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

Articolo 3

Provvedimenti di gestione delle risorse

L'assetto organizzativo dell'Ente è articolato in un unico centro di responsabilità di competenza del Responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie e strumentali dell'Ente

Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo, il Consigliere tesoriere per quanto concerne l'attività di attuazione del bilancio, il Responsabile della Segreteria (funzionario con qualifica non inferiore alla C3) per quanto riguarda l'attività gestionale e, in generale, di materiale esecuzione delle delibere di Consiglio.

Articolo 4 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Articolo 5 – Approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo

1. I Consigliere Tesoriere, su proposta e con la collaborazione del Responsabile della gestione, predispone ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di

rendiconto consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

2. Le voci di bilancio sono suddivise in categorie ed eventuali sottocategorie, a seconda delle necessità di gestione.

3. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

Articolo 6 - Pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo

Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione. Il bilancio è sottoposto all'esame del Revisore dei conti almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed è accompagnato dalla relazione del Consigliere tesoriere e dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione

TITOLO II

BILANCIO PREVENTIVO

Articolo 7 - Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo

1. La gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio preventivo
2. Il bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio.
3. Il bilancio di previsione è formulato in termini di cassa è redatto in base a criteri di prudenza e, nel suo complesso (totale entrate ed uscite) ha carattere autorizzatorio. Per quanto riguarda, invece, gli importi dei singoli capitoli delle Entrate e delle Spese, gli stessi sono indicativi e possono essere modificati nel corso dell'anno dal Responsabile della Segreteria, fermo restando l'invarianza del totale delle Entrate e delle Spese così come preventivato. Pertanto, gli atti relativi agli Impegni ed gli Accertamenti sono disposti dal Responsabile della Segreteria che provvederà, successivamente, ad apposita rendicontazione.

TITOLO III

IL RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 8

Il Rendiconto consuntivo

- 1 Il rendiconto comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite.
- 2 Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio.

TITOLO IV

SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI

Articolo 9

Le scritture contabili

- 1 Le scritture contabili del Consiglio dell'Ordine seguono il principio di cassa.

2 Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni.

3 Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed il relativo risultato di gestione.

4 Per la tenuta delle scritture contabili l'Ordine si avvale anche di consulenti esterni

Articolo 10

Le registrazioni contabili

Il Consiglio dell'Ordine tiene le seguenti scritture:

- a) partitari dei movimenti contabili per conto di spesa;
- b) partitari dei movimenti contabili per conto di entrata
- c) il giornale cronologico di tutte le operazioni di esercizio.

TITOLO VI

CONTRIBUTI E RISCOSSIONE

Articolo 11

Contributi

1 Il Consiglio dell'Ordine determina:

- a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.

3. Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell'anzianità di iscrizione all'Albo, della iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell'art.8 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, attualmente ancora in vigore.

Articolo 12

Riscossione dei contributi

1 Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi, compresi quelli dovuti al CNF, secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, eventualmente anche mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti a favore del soggetto che gestisce il servizio di riscossione.

2. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi arretrati nei termini e con le modalità stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, anche mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.

Coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

